

PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI PRESSO LE STRUTTURE DIDATTICHE SPECIALI MEDIANTE COLLEGAMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA.

Art. 1

1. Qualora i componenti di un organo collegiale di dipartimento siano incardinati presso Strutture didattiche speciali localizzate a oltre 50 km di distanza dalla sede principale, è ammessa la possibilità che la seduta dell'organo nella sede principale si svolga contemporaneamente in collegamento telematico con la sede della Struttura didattica speciale, via audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento di tutti i componenti dell'organo.

Art. 2

1. È necessario che il Presidente e il Segretario dell'Organo collegiale del Dipartimento, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, siano presenti nella sede principale, dove si terrà la riunione, e che presso la sede della Struttura didattica speciale sia presente almeno un componente con funzioni di coordinatore della seduta, che provvederà ad accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire presso la sede della Struttura didattica speciale dei componenti dell'Organo ivi incardinati, comunicandone i nominativi al Segretario dell'organo della sede principale.

Art. 3

1. Nella convocazione dell'organo collegiale di dipartimento devono essere precisati: la modalità di svolgimento della seduta mediante il collegamento telematico delle due sedi; i luoghi che sono collegati telematicamente, nei quali i componenti potranno intervenire; il componente che nella sede della Struttura didattica speciale svolgerà le funzioni di coordinatore.

Art. 4

1. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento fra le due sedi risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, la riunione non potrà svolgersi.
2. A tal fine, è necessario che il segretario verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti nella sede della Struttura didattica speciale di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della trattazione di un punto all'ordine del giorno, si debba procedere ad una votazione segreta, la stessa dovrà essere rinviata ad una successiva seduta svolta in presenza presso un'unica sede, se non può svolgersi telematicamente.

Art. 5

1. I superiori articoli possono applicarsi anche qualora la seduta dell'organo collegiale abbia come sede principale la struttura didattica speciale localizzata a oltre 50 km di distanza dalla sede ove sono incardinati alcuni componenti dell'organo stesso. In tal caso la sede della Struttura didattica speciale è collegata telematicamente, via audio/video, con la sede del dipartimento individuata nella nota di convocazione dell'organo, con indicazione del relativo coordinatore.

Art. 6

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura, si applicano i regolamenti di Ateneo e le procedure vigenti in materia, in quanto compatibili.